

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.6.2013
C(2013) 3171 final

Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione {COM (2012) 576 final}, e si scusa per il ritardo della risposta.

Nel parere motivato del Senato della Repubblica si sostiene che la proposta di regolamento non è in linea con il principio di sussidiarietà e proporzionalità come stabilito nel Protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, esso contiene diverse altre osservazioni.

La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Senato della Repubblica in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità. Tuttavia, secondo la Commissione le ragioni esposte dal Senato della Repubblica non confutano gli argomenti alla base degli elementi giuridici della relazione introduttiva della proposta. Come sottolineato correttamente dal Senato della Repubblica, varie parti interessate nell'UE usano risorse genetiche; la Commissione ritiene che ciò giustifichi un approccio uniforme a livello dell'UE. Quest'ultima deve semplificare le norme di conformità degli utilizzatori per massimizzare le opportunità di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'Unione. La Commissione è convinta che ciò possa essere meglio realizzato nella forma di un regolamento dell'UE. Inoltre, la relazione spiega per quale motivo, secondo la Commissione, l'articolo 192, paragrafo 1, è la corretta base giuridica per la proposta di regolamento.

Inoltre, il Senato della Repubblica fa presente la necessità di ottenere chiarimenti sulle collezioni. Le disposizioni riguardanti le collezioni sono state riesaminate nel corso del dialogo con gli Stati membri e la Commissione ritiene che ciò risponda alle questioni sollevate dal Senato della Repubblica concernenti le collezioni.

Tuttavia, la Commissione sottolinea che la possibilità che le collezioni diventino affidabili ai sensi dell'articolo 5 della proposta di regolamento non crea un obbligo per tali collezioni nel rispettivo Stato membro. L'articolo 5 permette a quelle collezioni che mirano e che hanno la capacità di soddisfare i requisiti stabiliti nel regolamento per essere certificate e per offrire i relativi servizi agli utilizzatori. I requisiti sono molto generici e la Commissione non ritiene che sia necessario suddividere le collezioni affidabili in diverse categorie, ad esempio per quanto riguarda l'agricoltura in situ ed

Sen. Pietro GRASSO
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT - 00186 ROMA

ex situ. Il concetto è di mantenere l'ambito dell'articolo 5 abbastanza ampio in modo da essere applicabile a tutti i tipi di collezioni interessate.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica sulle conoscenze tradizionali va sottolineato che "le conoscenze tradizionali legate alle risorse genetiche" sono definite all'articolo 3, paragrafo 8. In base a tale definizione, le conoscenze tradizionali legate alle risorse genetiche sono quelle descritte come tali negli accordi di ripartizione dei benefici e pertanto la proposta di regolamento non comprende la questione dell'"accesso" a tali risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali ad esse legate. Il regolamento prevede soltanto un chiarimento sulla misura in cui esse sono realmente contemplate dalle disposizioni concernenti la conformità degli utilizzatori che sono concepite al fine di garantire la conformità con gli articoli da 14 a 17 del Protocollo di Nagoya.

Occorre sottolineare che – ad oggi - né il protocollo di Nagoya né la Convenzione sulla diversità biologica, né altra legislazione internazionale o dell'Unione europea contengono una definizione appropriata di "conoscenze tradizionali legate alle risorse genetiche". Era importante che la proposta dell'Unione europea definisse questa espressione in maniera idonea per facilitare la conformità con gli obblighi degli utilizzatori derivanti dal protocollo di Nagoya quando utilizzano una risorsa genetica insieme a conoscenze tradizionali connesse.


Sembra che sia necessario un chiarimento concernente le parti interessate nei "termini convenuti di comune accordo". Ai sensi del protocollo Nagoya, i termini di ripartizione dei benefici devono essere negoziati tra il fornitore e l'utente nell'ambito di un contratto di diritto privato. Pertanto, l'Unione europea non sarà coinvolta nell'aspetto della ripartizione dei benefici.

Poiché l'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della proposta di regolamento stabilisce che spetta a ciascuno Stato membro designare una o più autorità competenti, gli Stati membri sono liberi di decidere come organizzare le autorità competenti, ad esempio scegliendo un approccio settoriale.

Per quanto riguarda gli obblighi internazionali di ratificare e attuare il protocollo di Nagoya, la Commissione e gli Stati membri stanno lavorando insieme con l'obiettivo di produrre una serie completa di disposizioni di attuazione che riduca al minimo l'esigenza di misure legislative complementari negli Stati membri e permetta una ratifica tempestiva del Protocollo.

La Commissione si augura che tali chiarimenti rispondano ai rilievi e alle preoccupazioni sollevati dal Senato della Repubblica e auspica di continuare il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione,



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*